

**Tribunale di Bergamo**

SI COMUNICA A:  
Avv. GUARISO ALBERTO  
V.LE REGINA MARGHERITA 30  
MILANO  
n. tel

n. fax: 02 40057986

---

Sezione **VG** - VIA BORFURO, 11  
Comunicazione di cancelleria  
Tipo proced. Volontaria  
Numero di ruolo generale: **2202/2010**  
Giudice: IPPOLITO COSTANTINO  
Data prossima udienza: Ore:

**Parti nel procedimento**

Ricorrente principale	ASHRAF ATHIR Avv. GUARISO ALBERTO
Ricorrente (altro)	FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL'UOMO ONLUS Avv. GUARISO ALBERTO
Ricorrente (altro)	ASGI - ASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL'IMMIGRAZIONE Avv. GUARISO ALBERTO
Resistente Principale	COMUNE DI PALOSCO Avv. MESSI YVONNE

---

**Oggetto:** Scioglimento di riserva  
**Testo comunicazione**  
Vedi allegato

Bergamo 07/03/2011

IL CANCELLIERO  
L'OPERATORE GIUDIZIARIO  
- Caterina Burini -

- OMISSIS -

In particolare, si deve ordinare al Comune di Pailosco la cessazione del comportamento discriminatorio con l'adeguamento dei provvedimenti amministrativi adottati a quanto stabilito dalla legge in ordine al diritto di iscrizione anagrafica.

Allo stesso Comune va, inoltre, ordinata l'iscrizione del ricorrente Ashraf Tahir nell'anagrafe della popolazione residente con effetto dalla richiesta atteso che l'iscrizione gli è stata negata soltanto per la mancata dimostrazione delle condizioni reddituali imposte dall'ordinanza nella parte qui ritenuta discriminatoria (doc. 3 del fascicolo dei ricorrenti).

Va, invece, esclusa la permanenza di effettivi pregiudizi risarcibili o la sussistenza di circostanze che giustifichino la predisposizione di uno specifico piano di rimozione e la pubblicazione del presente provvedimento sulla stampa nazionale.

Le spese del procedimento seguono la soccombenza del resistente nella misura liquidata d'ufficio (in assenza di nota spese) in dispositivo.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Bergamo, così provvede:

- dichiara il carattere discriminatorio dell'ordinanza n. 14/08 adottata dal Comune di Pa-

losco in data 13 maggio 2008 nella parte indicata  
in motivazione;

- ordina al Comune di Palosco la cessazione del  
comportamento discriminatorio adeguando i provve-  
dimenti amministrativi adottati a quanto stabilito  
dalla legge in ordine al diritto di iscrizione a-  
nagrafica;

- ordina al Comune di Palosco di iscrivere ASHRAF  
Tahir nell'anagrafe della popolazione residente  
con effetto dalla richiesta;

- rigetta le altre istanze formulate dai ricorren-  
ti;

- condanna il Comune di Palosco alla rifusione in  
favore di ASHRAF Tahir, Fondazione Guido Piccini  
per i Diritti dell'Uomo O.N.L.U.S. e ASGI Associa-  
zione Studi Giuridici sull'Immigrazione delle spe-  
se del procedimento che liquida in euro 122,01 per  
spese, euro 931,00 per diritti ed euro 1.200,00  
per onorari oltre alle spese generali ed agli ac-  
cessori di legge.

Così deciso in Bergamo, in data 5 marzo 2011.

IL CANCELLIERE - C1  
- Dott. Lorenzo Lancia -

IL GIUDICE

TRIBUNALE DI BERGAMO  
DEPOSITO IN CANCELLERIA  
OGGI 07 MAR. 2011  
IL CANCELLIERE  
- Dott. Lorenzo Lancia -